



Città di Vigevano

*Regolamento per la disciplina delle
autorizzazioni relative alla segnaletica
turistica, di territorio e servizi utili*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2005

INDICE

NORME GENERALI	3
ART. 1 – FINALITA’, OGGETTO E CRITERI GENERALI DEL REGOLAMENTO	3
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
ART. 2 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE	3
ART. 3 - CONCESSIONI NON CENSITE.....	3
ART. 4 - DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE	3
ART. 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA	4
ART. 6 - DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE.....	4
ART. 7 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 8 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI, RINNOVO , VARIAZIONE E SUBINGRESSO.....	5
OBBLIGHI – DIVIETI - VINCOLI.....	5
ART. 9 - CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI	5
ART. 10- CENSIMENTO E CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 11 – REVOCA E SCADENZA	6
TIPOLOGIA – NORME TECNICHE	6
ART. 12 - DEFINIZIONE DEI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (ART. 134 COMMA 5 DEL D.P.R. 495/92).....	6
ART. 13- SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (ART. 136 DEL D.P.R. 495/92).....	6
ART. 14 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE.....	6
- <i>Forma E Colore</i>	7
- <i>Materiali</i>	7
- <i>Struttura</i>	7
- <i>Distanze</i>	7
- <i>Collocazione</i>	7
ADEGUAMENTI E ABUSIVISMI	8
ART. 15 - ADATTAMENTI DELLA SEGNALETICA ESISTENTE	8
NORME FINALI.....	8
ART. 16 - DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	8
ART. 17 - VIGILANZA	8
ART. 18 - SANZIONI	8
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI.....	8

NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA', OGGETTO E CRITERI GENERALI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il corretto utilizzo delle varie forme di segnaletica stradale verticale di territorio e di indicazioni utili alla guida salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.
2. Il Regolamento disciplina in particolare, ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,:
 - le modalità di installazione della segnaletica stradale turistica e di territorio;
 - la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.
3. Quanto sopra citato è coadiuvato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con il regolamento e con le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti segnaletici, ed al riordino dello stato preesistente.
5. Il Regolamento si uniforma al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 Aprile 1992 n.285, D.L.vo 10 Settembre 1993 n.360) ed a quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modifiche) ed alle loro seguenti variazioni e/o modificazioni, nonché alle Norme Nazionali, Regionali e Comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/92) e successive modifiche e aggiornamenti.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 2 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque voglia realizzare l'installazione di frecce direzionali, singole o multiple su impianti, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, relative ad attività industriali, commerciali o artigianali, deve inoltrare domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Vigevano, redatta in carta bollata in conformità alle norme sul bollo, utilizzando il modello allegato al presente regolamento.
2. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di AUTORIZZAZIONE sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
3. Di seguito il termine CONCESSIONARIO è riferito al soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la relativa domanda; il termine AMMINISTRAZIONE è riferito all'Amministrazione Comunale; il termine UFFICIO indica l'ufficio comunale competente del Comune di Vigevano.

ART. 3 - CONCESSIONI NON CENSITE

1. Le installazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, con questa scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto all'autorizzazione, sono abusive.
2. Le opere abusive possono essere sanate presentando istanza all'Ufficio ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione in sanatoria potrà essere rilasciato solamente se le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 4 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni istanza rivolta al rilascio di autorizzazione, presentata da un solo soggetto anche in caso di proprietà e riferita ad una o più opere, deve essere presentata su apposita modulistica. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istante deve allegare alla domanda, in duplice copia, quanto indicato nel modello di richiesta.
3. Per ogni attività industriale, artigianale o commerciale, nonché di ristorazione e pubblico interesse non si potrà richiedere più di un segnale direzionale per ciascun senso di marcia;
4. Qualora il titolare di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di servizi, nella stessa sede, tratti più marchi o gestisca più esercizi connessi, dovrà individuare un solo cartello direzionale che indichi il nome

dell'azienda ed un solo logotipo aziendale/identificativo. Eventuali deroghe potranno essere proposte all'Amministrazione che valuterà, a proprio insindacabile giudizio, il rilascio dell'autorizzazione se non in contrasto con gli standard previsti dal Codice della Strada.

5. E' consentita la presentazione di istanza, da parte di titolari di ristoranti, dove vengano indicate non più di 2 (due) tipologie di ristorazione (es. ristorante-pizzeria, ristorante-trattoria, bar-ristorante ecc...), la denominazione ed il logotipo identificativo.
6. I luoghi privati di pubblico interesse quali: asili, scuole, supermercati, farmacie, campeggi, banche, cinema, teatri, discoteche, parchi giochi, musei, centri sportivi, stadi, piscine, palestre ecc..., sono soggette alla tassa sulla pubblicità qualora venga indicato il nome proprio dell'azienda o del servizio.
7. Qualora l'attività si trovi in strade interne o in interni di numeri civici, è consentito riportare l'indirizzo ed il numero civico all'interno del segnale stradale.
8. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.
9. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità.

ART. 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. n. 495/92 gli importi relativi ai diritti per il rilascio di autorizzazioni stradali, sono fissati pari a quelli definiti dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 280/2001 per l'autorizzazione relativa agli impianti pubblicitari.

ART. 6 - DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

1. Ad integrazione di quanto già presentato l'Ufficio si riserva di richiedere, nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora, ai fini della valutazione della stessa, si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.

ART. 7 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Dirigente Incaricato.
3. Nel provvedimento sono fissate le condizioni a cui l'autorizzazione è subordinata, le norme generali, eventuali norme particolari.
4. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione completa, sulla base dei dati di protocollo generale.
5. L'autorizzazione dovrà essere ritirata dall'interessato o da un delegato
6. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati.
7. L'Amministrazione ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso l'Amministrazione può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
8. Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente Incaricato nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.
9. Al termine dei lavori l'Ufficio procederà al loro collaudo, con verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e degli eventuali ripristini effettuati.
10. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
11. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici
12. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero l'Amministrazione può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e sue pertinenze.

ART. 8 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI, RINNOVO , VARIAZIONE E SUBINGRESSO

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.
2. E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza redatta in carta bollata in conformità alle norme sul bollo, da presentarsi 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza originaria.
3. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data del provvedimento amministrativo di rinnovo stesso.
4. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto il giorno stesso della scadenza.
5. La variazione del messaggio dovrà essere presentata con i seguenti allegati:
 - a. nuovo bozzetto in duplice copia,
 - b. dichiarazione attestante che il manufatto precedentemente autorizzato non ha subito alcuna variazione
 - c. fotocopia dell'ultima autorizzazione rilasciata.
6. In caso di decesso del titolare, subentreranno gli eredi o aventi causa.
7. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità
8. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.

OBBLIGHI – DIVIETI - VINCOLI

ART. 9 - CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'installazione della segnaletica stradale di direzione/avvio potrà essere concessa:
 - per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale;
 - per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie ecc.).
2. Durante i lavori di posa e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare all'Amministrazione tutte le comunicazioni prescritte dal presente Regolamento.
3. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
4. In caso di inadempienza, anche parziale, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.
5. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata l'Amministrazione, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Per il rilascio delle autorizzazioni verrà chiesto il versamento di un deposito cauzionale pari ad € 250,00 a garanzia dei ripristini, di eventuali danni provocati e della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni, da versare all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori autorizzati nelle forme previste dalla legge.
8. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere effettuata dal personale dell'Ufficio.
9. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell'autorizzazione e l'incameramento totale della cauzione.

ART. 10- CENSIMENTO E CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Presso l'Ufficio verrà tenuto un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art.53 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. Dopo l'approvazione del presente regolamento la segnaletica turistica e di territorio esistente sul territorio comunale sarà oggetto di una apposita ricognizione/censimento.

ART. 11 – REVOCA E SCADENZA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento amministrativo quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge; in particolare per:
 - le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione;
 - mancato pagamento anche di una sola annualità delle tasse;
 - danni alla proprietà comunale;
 - mancata installazione della segnaletica richiesta entro i termini stabiliti dall'autorizzazione;
 - violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli e delle modalità di subingresso;
 - uso diverso della segnaletica rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - rinuncia su richiesta del concessionario.
2. Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dall'Amministrazione.
3. Le autorizzazioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.
4. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo secondo le disposizioni di cui all'art.41 comma 6 del D.Lg. n. 507/1993. Nell'esercizio della facoltà di revoca la Amministrazione può imporre le prescrizioni descritte nel comma 1 dell'art.10.
5. La revoca dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata A.R. a seguito di apposita deliberazione, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

TIPOLOGIA – NORME TECNICHE

ART. 12 - DEFINIZIONE DEI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (ART. 134 comma 5 del D.P.R. 495/92)

1. La tipologia dei segnali turistici e di territorio sulle strade è definita dall'art. 134 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada (D.P.R. 495/92).
2. Non si considerano segnali turistici e di territorio i cartelli non conformi a quanto indicato nell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada ed agli articoli del Regolamento di attuazione ad esso collegati.
3. Sulla base di particolari situazioni ambientali e di sicurezza del traffico e della circolazione stradale, l'Ufficio può individuare le caratteristiche dimensionali e qualitative dei segnali di territorio, volte alla mitigazione dell'impatto degli stessi ed alla garanzia delle migliori condizioni di sicurezza della rete stradale.

ART. 13- SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (ART. 136 del D.P.R. 495/92)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in osservanza a quanto disposto previsto dall'art. 136 del D.P.R. 495/92
2. Sono vietati all'interno del centro abitato, in quanto previsti lungo la viabilità extraurbana, i segnali relativi a:
 - Assistenza Meccanica
 - Telefono
 - Rifornimento
 - Motel
 - Bar e Ristorante
 - Aree di Servizio

ART. 14 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

1. Il posizionamento di qualsiasi tipo di segnaletica direzionale in impianto singolo o multiplo, indipendentemente da altre normative, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni relative a:
 - forma e colore
 - materiali
 - struttura
 - distanze

- collocazione
2. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la struttura contenga un massimo di 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni.

- FORMA E COLORE

I cartelli devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

- attività industriali, artigianali e commerciali: fondo nero, scritte gialle con riproduzione del logotipo aziendale;
- alberghi e ristoranti: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo;
- indicazioni turistiche: fondo marrone, scritte bianche con riproduzione del logotipo identificativo;
- luoghi di pubblico interesse: fondo bianco, scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo.

- MATERIALI

I cartelli devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. La tipologia della struttura portante dovrà essere approvata dall'Ufficio competente, per una corretta integrazione con il contesto urbano circostante, sia per la scelta dei materiali sia per la forma dei sostegni (potranno essere installati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso di colore grigio antracite o in fusioni di ghisa), sia per la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale.

- DISTANZE

Il posizionamento dei cartelli collocati lungo le strade e relative fasce di pertinenza, all'interno dei centri abitati non potrà in nessun caso interessare il marciapiede e dovrà rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata e in ogni caso dal limite esterno del marciapiede (inteso come quello più distante dalla carreggiata)*	1,50 ml.
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. *	15 ml.
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione. *	20 ml.
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione. *	15 ml.
Distanza prima dei segnali di indicazione. *	20 ml.
Distanza dopo i segnali di indicazione. *	15 ml.
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni. *	30 ml.
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni. *	20 ml.
Distanza dall'imbocco delle gallerie, sottopassaggi o cavalcavia *	50,00 ml.

*salvo deroghe puntuali concesse dall'Amministrazione su parere dell'Ufficio. In ogni caso, prima di concedere deroghe, l'Amministrazione imporrà agli istanti la condivisione di impianti esistenti

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli non potranno occultare fronti di esercizi commerciali e pubblici esercizi e dovranno in tutti i casi avere una distanza dai fronti degli edifici di ml.5,00.

- COLLOCAZIONE

Nella collocazione di qualunque impianto andrà verificata la compatibilità con i manufatti fissi esistenti, quali fermate bus, cabine telefoniche, cassette postali, cestini per rifiuti ecc., al fine di non creare ostacoli alla libera circolazione pedonale e, comunque, non formare barriere architettoniche per i disabili. E' in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, paline, fermate bus, e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo. La segnaletica direzionale di tutte le attività e degli insediamenti particolari, sarà installata sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla <<zona industriale>> o <<zona artigianale>> o <<zona commerciale>> in genere

(fig. II.297) ove esistente, ovvero in corrispondenza delle intersezioni locali di ciascuna attività. E' vietata l'installazione di segnaletica di indicazione turistica, di territorio e di servizi utili sulle rotatorie

3. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni in materia di segnaletica verticale indicate nell'art. 39 del D. Lgs. 30 aprile 1992.

ADEGUAMENTI E ABUSIVISMI

ART. 15 - ADATTAMENTI DELLA SEGNALETICA ESISTENTE

1. I cartelli installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso oppure non autorizzati, devono essere regolarizzati entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del regolamento da parte dell'Amministrazione, a cura e spese del titolare dell'attività indicata sulla segnaletica direzionale.
2. Qualora si presenti l'impossibilità di adeguamento, i cartelli saranno rimossi a cura e spese del titolare dell'attività indicata sulla segnaletica direzionale.
3. I cartelli abusivi o irregolari, non rimossi entro il termine imposto, saranno rimossi d'ufficio previa comunicazione al titolare della ditta con conseguente sanzione amministrativa accessoria.

NORME FINALI

ART. 16 - DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. L'Amministrazione può in qualunque momento disporre controlli o verifiche attraverso i propri incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione dell'atto autorizzativo.

ART. 17 - VIGILANZA

1. L'Ufficio, preposto al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli rispetto a quanto autorizzato, redigendo a tal fine un apposito verbale di regolare esecuzione, oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. L'Ufficio è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli.
3. La vigilanza potrà essere, inoltre, svolta dalla Polizia Locale e da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni al comune per i provvedimenti di competenza.
4. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale dipendente dall'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.
5. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine il Comune, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
6. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.
7. La rimozione d'Ufficio potrà avvenire con personale dipendente dell'Amministrazione o attraverso ditte convenzionate.

ART. 18 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento e le installazioni non autorizzate o difformi dall'autorizzazione saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e di specifiche norme di legge, anche per quanto riguarda le modalità di rimozione delle installazioni abusive o difformi.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione.



CITTA' DI VIGEVANO

SETTORE LL.PP.
STAFF MOBILITA' E
TRASPORTI

**Richiesta installazione
segnaletica stradale**

revisione 01 del 28.09.2005

MARCA DA
BOLLO
€.14,62

__L__ sottoscritto/a _____

con sede/residente a _____ in via

_____ Tel. _____ Cell. _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 39 del Codice della Strada - ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 495/92
ai sensi del Regolamento approvato con delib. Di G.C. n° _____)

- **per l'installazione di segnaletica stradale**
- **per il rinnovo di segnaletica stradale**
- **per la variazione di segnaletica stradale**

di indicazione territoriale in Vigevano in

via _____ al Km/ civ. _____

via _____ al Km/ civ. _____

via _____ al Km/ civ. _____

Allegati, per ciascun impianto richiesto, in duplice copia:

- Planimetrie e fotografie indicanti il punto di installazione dell'impianto segnaletico;
- Bozzetti del segnale stradale, a colori e quotati, e Disegni tecnici dell'intero impianto;
- Pianta del segnale stradale che si intende realizzare, in scala 1:100, con indicata la posizione del segnale stradale con le misurazioni riferite ad altri cartelli, segnali, incroci ecc...;
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.47 e 495/1992 art.53 – (dichiarazione di stabilità);
- Autorizzazione del proprietario del terreno all'installazione, qualora l'impianto insista su proprietà privata;
- Attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria;
- Attestazione dell'avvenuto versamento del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione;
- Attestazione dell'avvenuto versamento della cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori*.

* Tesoreria Comunale – c/o Banca Intesa C.so Vittorio Emanuele II 15 – CC 293300001906_ABI 03069_CAB 23004_CIN J

Per rinnovi, in duplice copia:

- oltre a quanto sopra indicato, dichiarazione attestante che il manufatto precedentemente autorizzato non ha subito alcuna variazione.

Per variazioni, in duplice copia:

- Nuovo bozzetto;
- Fotocopia dell'ultima autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

_____ li _____

Il richiedente

